



TXT ENNOVA



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO AI SENSI DEL
D. LGS. 8 GIUGNO 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Edizione: settembre 2025



INDICE

DEFINIZIONI

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 La costruzione del Modello

3.2 La funzione del Modello

3.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

3.3.1 L'organizzazione aziendale

3.3.2 Deleghe e procure

3.4 Destinatari e ambito di applicazione

3.5 L'adozione del Modello e le successive modifiche

4. I PROCESSI SENSIBILI

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Nomina e revoca

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

5.3 Linee di riporto dell'OdV

5.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

6. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

6.2 Informazione a Consulenti e *Partners*

6.3 Formazione ed informazione dei componenti gli Organi Sociali

7. SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Funzione del sistema sanzionatorio



7.2 Misure nei confronti del personale

7.2.1 Sistema disciplinare

7.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

7.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

7.4 Misure nei confronti degli Amministratori

7.5 Misure nei confronti di Consulenti e *Partners*

8. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

9. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI EX D.LGS. 24/23 ("Decreto *whistleblowing*")



DEFINIZIONI

“TXT ENNOVA” o la “Società”: TXT ENNOVA S.p.A.;

“Codice Etico”: codice comportamentale del Gruppo TXT ENNOVA

“Organismo di Vigilanza o “OdV””: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;

“Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di TXT ENNOVA sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;

“Dipendenti”: tutti i dipendenti di TXT ENNOVA (compresi i dirigenti);

“D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e sue successive modifiche ed integrazioni;

“D.Lgs. 24/2023” o “il Decreto *whistleblowing*”: il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

“Partner”: controparte contrattuale di TXT ENNOVA (quali, ad esempio, fornitori e agenti), siano essi persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito dei Processi Sensibili;

“Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex

d. lgs. n. 231/01 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e da ultimo aggiornate nel giugno 2021;

“Modello”: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato ai sensi del d. lgs. n. 231/2001;

“Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal d. lgs. n. 231/01 (anche in riferimento alle successive ed eventuali modifiche ed integrazioni);

“Processi Sensibili”: attività di TXT ENNOVA nel cui ambito è potenzialmente presente il rischio di commissione dei Reati;



“Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili;

“P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;

“Procedure”: le regole applicative, formalizzate in apposito documento, richiamate dal Modello.



1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

Il d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 e recante disposizioni sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già aderito.

Il decreto ha introdotto in Italia la responsabilità diretta degli enti per talune fattispecie di reato commesse nell’interesse o a vantaggio degli stessi.

La responsabilità “amministrativa” introdotta dal d. lgs. n. 231/01, che si affianca a quella della persona fisica che ha posto in essere la condotta illecita, mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcune fattispecie criminose tassativamente individuate (i cosiddetti reati – presupposto). È quindi prevista, in tutti i casi, l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile, a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell’ente, onde garantire alla sanzione comminata una portata realmente “afflittiva”. Per le ipotesi più gravi, sono previste anche misure interdittive, che possono essere altresì applicate in via cautelare, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il novero dei “reati – presupposto”, contenuto nel testo originario del Decreto, è stato negli anni progressivamente ampliato. Attualmente i reati richiamati possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

1. reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
2. delitti informatici e trattamento illecito di dati;
3. delitti di criminalità organizzata;



4. reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
5. reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
6. delitti contro l'industria e il commercio;
7. alcune fattispecie di reati in materia societaria;
8. reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
9. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
10. reati contro la personalità individuale;
11. reati di abuso di mercato;
12. omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
13. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
14. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
15. delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
16. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
17. reati ambientali;
18. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
19. razzismo e xenofobia;
20. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
21. reati tributari;
22. contrabbando;



23. delitti contro il patrimonio culturale;

24. riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;

25. reati transnazionali.

* * * * *

Affinché sia ravvisabile la responsabilità in capo all'ente, l'autore del reato-presupposto deve essere legato alla Società da un rapporto funzionale o di dipendenza.

L'art. 5 del Decreto fa infatti riferimento:

- a persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso;
- a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità in questione è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita sia stata posta in essere dai citati soggetti *"nell'interesse o a vantaggio della società"* e non *"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"*.

Secondo la relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto, la nozione di "interesse" ha fondamento soggettivo, poiché indica il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il "vantaggio" fa riferimento all'oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell'ente, come peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'interesse è costituito dalla circostanza che ha animato *ex ante* la condotta del soggetto qualificato, mentre il vantaggio è ciò che è stato obiettivamente conseguito *ex post* per effetto dell'illecito (v., *ex multis*, Cass.pen., sez. IV, 23.5.2018, n. 38363).

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità in capo all'ente per il fatto di reato, è opportuno precisare che essa viene ricondotta ad un difetto di organizzazione, consistente nel non avere posto in essere un piano di gestione e controllo interno idoneo a



prevenire la commissione dei reati rilevanti.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono, infatti, una forma di esonero dalla responsabilità, qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati della specie di quello verificatosi".

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione da parte dell'ente di un "organismo di vigilanza" (OdV), cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante aggiornamento.

I Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. Le Linee Guida di Confindustria

Il presente Modello è ispirato alle Linee Guida di Confindustria, emanate il 7 marzo 2002 ed aggiornate nel 2004, nel 2008, nel 2014 e, da ultimo, nel giugno 2021.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:



- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali attività e settori aziendali sussista il rischio di commissione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Al raggiungimento di tali obiettivi, concorre l'insieme coordinato di tutte le strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice aziendale – dal *management* e dal personale aziendale.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistema di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni singola operazione sensibile;
- segregazione delle funzioni (un singolo soggetto non deve poter gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli.



3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

3.1 La costruzione del Modello

TXT ENNOVA ha ritenuto di adottare ed attuare il modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto, avvertendo l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine della società e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, di seguito indicate, volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi.

In una prima fase, si è proceduto ad effettuare un'indagine interna volta ad analizzare la situazione aziendale.

L'analisi ha investito anche l'attività degli organi sociali mediante l'esame della documentazione societaria. L'attività di indagine ha portato all'individuazione dei Processi Sensibili, delle conseguenti aree di rischio e dei meccanismi di controllo già esistenti.

La seconda fase si è sviluppata sulla base della situazione riscontrata e delle previsioni e finalità del d. lgs. n. 231/01 ed ha consentito di individuare le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di processi e procedure, nonché dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di uno specifico modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si è infine passati alla vera e propria predisposizione del Modello, costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale", suddivisa in singole Sezioni in relazione alle diverse categorie di reato contemplate nel Decreto e ritenute rilevanti rispetto all'attività aziendale.

In particolare, la Parte Speciale si suddivide in 7 Sezioni:

- 1) reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/01);
- 2) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* del d.lgs. 231/01);
- 3) reati societari (art. 25 *ter* del d.lgs. 231/01);
- 4) reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del d.lgs. 231/01);



- 5) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del d.lgs. 231/01);
- 6) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del d.lgs. 231/01);
- 7) reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* del d.lgs. 231/01).

L'enunciazione di specifiche regole di condotta ed il rinvio all'osservanza del Codice Etico, che, giova ricordarlo, è da ritenere ad ogni effetto parte integrante del Modello, sono finalizzati a diffondere i principi cui dovrà essere improntata l'attività di impresa.

3.2 La funzione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello potrebbero consentire a TXT ENNOVA nella denegata ipotesi in cui venissero commessi uno o più reati presupposto – non solo di beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/01, ma anche di migliorare ed integrare la Corporate Governance aziendale.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione di reati mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente disciplina.

I principi comportamentali e le regole di condotta contenute nel presente Modello devono consentire ad TXT ENNOVA, grazie al costante monitoraggio dell'attività aziendale, di porre in essere attività di prevenzione ed ostacolo alla commissione dei reati-presupposto.

Tra le finalità del Modello, vi è l'intenzione di sviluppare la consapevolezza nei destinatari che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze



penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza, che controlla l'operato di dirigenti e dipendenti rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti ed operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati- presupposto, con particolare riguardo al Documento di valutazione e prevenzione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del d. lgs. n. 81/08.

Sono stati considerati quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, anche in relazione ai reati da prevenire:

- il Codice Etico;
- le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- le comunicazioni al personale e la formazione dello stesso;
- le procedure interne di attuazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 30 d. lgs. n.81/08 ed ogni disposizione in materia;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL;
- in generale, la normativa italiana ed europea applicabile.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.



3.3.1 L'organizzazione aziendale

Il sistema organizzativo di TXT ENNOVA risponde a criteri di efficienza e trasparenza.

Le principali aree di responsabilità possono essere così sintetizzate:

- Sistema Gestione Sicurezza;
- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Responsabile Risorse Umane.

3.3.2 Deleghe e procure

Anche il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure aziendali è parte integrante del sistema di controllo interno e costituisce ulteriore presidio alla prevenzione dei reati presupposto.

Si intende per “delega” qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo

svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una “procura funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

Il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società costituisce:

- uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza



esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati.

L'utilità del sistema di deleghe e procure consiste pertanto sia nella prevenzione della commissione di reati, sia nella identificazione successiva dei soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o indirettamente, possano avere dato luogo alla consumazione di un reato.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe adottato dalla Società, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura aziendale e vengono aggiornate in conseguenza deimutamenti organizzativi;
- ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati- presupposto, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di specifico contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente i limiti di spesa;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procurastessa.

La Società verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema organizzativo.



3.4 Destinatari e ambito di applicazione

Per quanto attiene all'indicazione contenuta nell'art. 5 del Decreto, il riferimento a "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché a persone "che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo", pone in evidenza l'intenzione del legislatore di attribuire maggiore rilievo all'effettivo esercizio dei poteri nel processo decisionale rispetto alla qualifica ed al ruolo formalmente ricoperto all'interno dell'ente.

Secondo le disposizioni contenute nel Decreto, TXT ENNOVA potrebbe essere pertanto chiamata a rispondere dei reati commessi da qualsiasi soggetto di fatto responsabile di processi decisionali.

Tra i soggetti in questione, debbono essere certamente compresi coloro i quali sono sottoposti all'altrui vigilanza, intendendo con tale situazione i dipendenti e tutti i lavoratori che operano in una situazione di subordinazione, o comunque di soggezione, gerarchica o contrattuale, nei confronti dell'alta direzione o dei dirigenti, i cui ordini o direttive sono chiamati ad eseguire.

I limiti espressamente indicati dalla norma riguardano, da un lato, gli effetti dell'atto delittuoso, che devono essere tradotti in un vantaggio per l'azienda; dall'altro, le caratteristiche del sistema o sottosistema aziendale su cui i soggetti in posizione apicale esercitano la funzione di direzione, contrassegnata da peculiare autonomia finanziaria e funzionale.

3.5 L'adozione del Modello e le successive modifiche

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come meramente facoltativa, in conformità alla propria politica aziendale, TXT ENNOVA si è determinata all'adozione del Modello e, nella seduta del 23.11.2017, il Consiglio di Amministrazione ne ha approvato la prima edizione.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle



prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a), del d. lgs. 231/01), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche delle Regole e dei Principi Generali) sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Resta inteso che ogni modifica del presente Modello che ne attinga le regole e i principi generali dovrà essere deliberata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, previa informazione inviata all'OdV, che potrà formulare osservazioni in proposito.

In ossequio ai disposti normativi di cui al d. lgs. n. 81/08, l'individuazione dei processi sensibili rilevanti ai fini di salute e sicurezza del lavoro e la definizione delle procedure prevenzionali è di esclusiva competenza del "datore di lavoro", quale espressamente individuato. Il Modello esclude, pertanto, ogni

forma di ingerenza e di controllo di merito sul Documento di valutazione dei rischi e sulle relative procedure.

4. I Processi Sensibili

Dall'analisi dei rischi condotta ai fini del Decreto, è emerso che i Processi Sensibili allo stato riguardano principalmente:

- reati contro la P.A.;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- reati societari;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati tributari.



I rischi relativi alle altre tipologie di reato richiamate dal d. lgs. n. 231/01 non sono parsi significativi.

In particolare, nella realtà aziendale di TXT ENNOVA, i principali Processi Sensibili possono essere così sintetizzati:

- **rispetto ai reati contro la P.A.**

- gestione del contenzioso civile, penale, ispettivo, amministrativo e di ogni altro genere, nonché attività stragiudiziale o procedimenti arbitrali in cui sia parte la P.A.;
- negoziazione / stipulazione di contratti / convenzioni con soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con la P.A. per questioni inerenti alla materia urbanistico-edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;
- rapporti con la P.A. relativi alla gestione del personale e, in genere, ogni eventuale rapporto con la P.A. inerente alla Direzione del Personale (formazione del personale, richiesta di finanziamenti, sgravi, agevolazioni, stipula di convenzioni relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, etc.);
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria ed esercizio di attività volte all'ottenimento di assicurazioni, sovvenzioni, finanziamenti, contributi o garanzie da parte di soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
- gestione di eventuali accertamenti/ispezioni in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia e, in genere, di ogni attività ispettiva posta in essere dalla P.A.

- **rispetto ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati**

- accesso al *data base* aziendale;
- accesso ed utilizzo della rete informatica aziendale;
- gestione della posta elettronica;
- accesso alla rete internet per la ricerca di informazioni in genere;
- negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni telematiche con soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.



- **rispetto ai reati societari**

- predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche);
- operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- predisposizione delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime.

- **rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

- predisposizione del Documento di valutazione dei rischi;
- predisposizione di procedure prevenzionali;
- aggiornamento costante dei documenti sopra richiamati, in funzione delle modifiche ai processi produttivi o dell'avanzamento tecnologico;
- monitoraggio dei risultati della gestione prevenzionale, dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali.

- **rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

- acquisto di beni;
- gestione e monitoraggio dei flussi finanziari;
- elaborazione delle dichiarazioni fiscali;

- **rispetto al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

- gestione dei rapporti con i dipendenti;
- verifica dell'esistenza e della validità dei permessi di soggiorno in sede di assunzione;
- verifica dell'esistenza e della validità dei permessi di soggiorno per tutta la durata del rapporto di lavoro.

- **rispetto ai reati tributari**

- stipula e gestione dei rapporti contrattuali;



- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi, nonché di conferimento di incarichi professionali;
- gestione delle attività connesse all'erogazione di omaggi e liberalità;
- gestione della contabilità e predisposizione del bilancio;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, da parte di soggetti pubblici;
- selezione e assunzione del personale;
- gestione delle attività di fatturazione (attiva e passiva);
- gestione delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti).

5. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Nomina e revoca

In base alle previsioni del d. lgs. n. 231/01 (art. 6, primo comma, lett. b)), l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida e la Relazione Ministeriale di accompagnamento al d. lgs. n. 231/01 suggeriscono l'istituzione di un organo, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Tale autonomia presuppone che l'OdV riferisca, nello svolgimento delle sue funzioni, solo al Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, necessari per il corretto espletamento del mandato dell'OdV, il CdA ha individuato un OdV monocratico.

È pertanto rimesso al suddetto organo, conformemente a quanto stabilito nel presente Modello, il compito di svolgere - in qualità di OdV - le previste funzioni di vigilanza e controllo.

Vista la peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV nello svolgimento dei compiti di



vigilanza e controllo, tale organo si potrà avvalere delle altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie, ovvero di risorse esterne che possano fornire il dovuto supporto professionale.

In conformità ai principi generali di cui al d. lgs. n. 231/01, è possibile unicamente affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per il miglior espletamento del mandato) incarichi di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'OdV come sopra nominato.

La nomina dell'OdV, così come la sua revoca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. Il mandato conferito all'OdV ha durata triennale e, al fine di garantirne la continuità di azione, è rinnovabile.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'efficacia e sull'adequatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza del Modello da parte degli Organi Sociali e dei dipendenti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- verificare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- coordinarsi con il *management* aziendale per suggerire l'adozione di sanzioni disciplinari, fermandosi la competenza di quest'ultimo per la promozione del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle eventuali sanzioni (si rinvia al successivo cap. 7);

- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'OdV o comunque tenute a disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni direttive aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività, in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management* sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati presupposto;
- attivare e svolgere le necessarie verifiche interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate.

5.3 Linee di riporto dell'OdV

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello ed alla rilevazione di eventuali criticità. L'OdV riporta direttamente, con frequenza annuale, al Consiglio di Amministrazione.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività di verifica svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello.

Con frequenza annuale, l'OdV predispone per il Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto sull'attività svolta e sull'attuazione del Modello, indicando in particolare le anomalie rilevate, i controlli effettuati e l'esito degli stessi, gli interventi e gli adeguamenti posti in



essere o di cui si è rilevata le necessità.

Qualora l'OdV dovesse riscontrare criticità riferibili ad uno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione dovrà essere prontamente inoltrata ad altro soggetto destinatario delle linee di riporto.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, di incontrare il predetto organo per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni di volta in volta competenti presenti in Società per i singoli profili specifici afferenti l'attività di controllo svolta.

5.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli organi sociali e dei dipendenti, in merito ad eventi che potrebbero generare responsabilità della Società ai sensi del d. lgs. n. 231/01.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione della avvenuta commissione, dei reati o comunque a condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- se un Dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve contattare il proprio diretto superiore, in coerenza con la struttura gerarchica aziendale, ovvero potrà rivolgersi all'OdV inviando una segnalazione:
 - via mail alla casella di posta elettronica odv231@ennova.it;
 - in busta chiusa con destinatario "ODV TXT ENNOVA" all'indirizzo corso Sommeiller n. 32 - 10128 Torino.



Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente comunicate o trasmesse all'OdV:

- le modifiche apportate al sistema di deleghe e procure;
- le variazioni dell'assetto societario;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, connesse al compimento di reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti per violazioni del Codice Etico, del Modello o comunque connessi alla violazione di regole di comportamento nell'ambito dei Processi Sensibili, alle eventuali sanzioni disciplinari e/o contrattuali irrogate ai dipendenti, in conseguenza delle suddette violazioni ovvero alla eventuale archiviazione o decadenza di tali procedimenti con le relative motivazioni.

5.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsto dal Modello sarà conservato dall'OdV in un apposito

data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.



6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

6.1 Formazione ed informazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo ed impegno della Società garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle di futuro inserimento, delle regole di condotta in esso contenute, con differente grado di approfondimento, in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV, in collaborazione con il Responsabile Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (Codice Etico, Modello), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al d. lgs. n. 231/01 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, nonché della circostanza che abbiano o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione è garantita attraverso:

- lo svolgimento di specifiche lezioni;



- la pubblicazione sul sito internet aziendale del Modello (Parte Generale e Parti Speciali) e del Codice Etico;
- l'invio, a mezzo posta elettronica, di apposite comunicazioni nel caso di modifiche del Modello, del sistema di deleghe e procure, dell'assetto societario ovvero di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex d. lgs. n. 231/01;
- l'informativa specifica contenuta nella lettera di assunzione.

6.2 Informazione a Consulenti e Partners

Il Modello e il Codice Etico devono essere portati a conoscenza dei Consulenti e dei *Partners* mediante la loro pubblicazione sul sito internet aziendale.

Nella disciplina dei rapporti contrattuali con Consulenti e *Partners*, sarà utilizzata una clausola contrattuale del tipo che segue: *"Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi degli artt. 24 e ss. del d. lgs. n. 231/01, nella fase delle trattative e della stipulazione del presente contratto. Le parti si impegnano inoltre a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione di reati previsti dal sopraccitato d. lgs. n. 231/01, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le idonee procedure interne"*.

6.3 Formazione ed informazione dei componenti gli Organi Sociali

I membri del Consiglio di Amministrazione si sono impegnati al rispetto del Modello all'atto della sua approvazione.

Nel caso di modifiche nella sua composizione, sarà cura della Società consegnare copia del Modello ai nuovi membri e richiedere loro una dichiarazione di conoscenza ed adesione "informata" al medesimo.



7. Sistema sanzionatorio

7.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera e), del d. lgs. n. 231/01, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento censurato valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d. lgs. n. 231/01.

7.2 Misure nei confronti del personale

7.2.1 Sistema disciplinare

Il Modello adottato da TXT ENNOVA prevede un adeguato sistema disciplinare, applicabile in caso di violazione delle procedure indicate.

Il sistema disciplinare ha come destinatari tutti i dipendenti della Società, i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della stessa, nonché tutte le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società o che sono sottoposte alla loro direzione o vigilanza, così come stabilito dall'art. 5 del d. lgs. n. 231/01.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui agli articoli di riferimento dei CCNL applicabili a ciascuna categoria.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 7 della legge 300/1970 in relazione alla previa contestazione dell'addebito al dipendente (con esclusione



dei dirigenti) al fine di consentire al medesimo la difesa e l'indicazione di eventuali giustificazioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

Nessun procedimento disciplinare per violazione del Modello potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, senza la preventiva informazione ed il parere dell'OdV.

7.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso;
- adozione di condotte che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati-presupposto;
- adozione di condotte non conformi alle prescrizioni del Modello e dirette in modo univoco (anche solo nella forma di tentativo) al compimento di uno o più reati;
- adozione di condotte tali da determinare il rischio di applicazione, a carico della Società, delle sanzioni previste dal d. lgs. n. 231/01.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del Responsabile Risorse Umane, incaricati della concreta divulgazione del codice disciplinare, dell'adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso, nonché dell'applicazione delle misure disciplinari, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.



7.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL Dirigenti.

7.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione stesso, il quale assumerà gli opportuni provvedimenti.

7.5 Misure nei confronti di Consulenti e Partners

Qualsiasi comportamento posto in essere da Consulenti o *Partners* in contrasto con le regole di condotta indicate dal Modello (intendendosi in esso compreso, quale parte essenziale, il Codice Etico) e tale da

comportare il rischio di commissione di un reato, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale ovvero il diritto di recesso della Società.

Al fine di ottenere l'impegno al rispetto del Modello, la Società provvede ad inserire nelle lettere di incarico un'apposita clausola contrattuale, del seguente tenore: *"Il Consulente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché dei principi contenuti nel Codice Etico di TXT ENNOVA approvato in data 08-11-2023 e sue successive modifiche/integrazione che la Società si riserva sin d'ora di adottare e comunicare nel corso del rapporto contrattuale.*

Il Consulente si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con le suddette disposizioni e con il Codice Etico e comunque a non esporre la Società al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001.



L'inosservanza di tale impegno costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e legittimerà TXT ENNOVA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni."

Resta salva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno qualora da tale condotta derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa, da parte dell'Autorità Giudiziaria, delle sanzioni previste dal d. lgs. n. 231/01.

8. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza in ordine all'effettività del Modello (e che si estrinseca nella verifica della coerenza tra le condotte serbate dai destinatari del Modello ed il Modello stesso), l'OdV effettua periodicamente specifiche verifiche circa la concreta idoneità del Modello alla prevenzione dei reati.

Tale attività si sostanzia in una verifica a campione dei principali atti e processi aziendali, nonché della conformità degli stessi alle regole contenute nel Modello.

Le verifiche sono condotte dall'OdV, che si avvale, di norma, del supporto delle funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* annuale al Consiglio di Amministrazione. In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno successivo, i miglioramenti da attuare.

L'OdV stila, con regolare cadenza, un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica la propria attività di verifica e controllo. Il programma contiene un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno e contempla altresì la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

All'OdV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di



svolgere efficacemente il mandato affidatogli.

Qualora nel corso dell'attività di verifica l'OdV riscontri significative violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello ovvero allorquando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, il Modello dovrà essere modificato o aggiornato.

In tale ottica, il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi nonché dell'esito dei controlli.

L'OdV conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura e promozione del costante aggiornamento del Modello. E' inoltre onere dell'OdV promuovere l'aggiornamento del Modello in seguito al riscontro di carenze e/o lacune in occasione di verifiche sull'efficacia del medesimo.

9. Segnalazione delle violazioni ex D. Lgs. 24/23 ("Decreto *whistleblowing*")

Il 10 marzo 2023 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 24, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, in materia del *whistleblowing*, che raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e del regime di protezione dei soggetti che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato (e dell'amministrazione pubblica), di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Le disposizioni del D.Lgs. 24/23 sono volte a garantire una maggiore tutela al *whistleblower*



al fine di incentivare la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'integrità dell'ente privato di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro o di collaborazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di illeciti idonei a far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Per adeguarsi alle disposizioni del D.Lgs. 24/23 – i cui destinatari sono, tra gli altri, i soggetti del settore privato dotati di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 – TXT ENNOVA ha attivato un canale di segnalazione interna, consistente nella piattaforma informatica gestita dalla Capogruppo TXT e-solutions.

Le caratteristiche e le modalità di funzionamento del canale sono descritte in uno specifico protocollo (*"TXT Group – Process whistleblowing"*), allegato al presente Modello.

La procedura, tra l'altro:

- prevede canali di segnalazione che consentono a chiunque di presentare denunce riguardanti informazioni su violazioni di leggi (comprese disposizioni normative europee) e regolamenti, del Codice Etico, del Modello 231 nonché del sistema di regole e procedure vigenti;
- garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, di coloro che sono coinvolti nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione;
- contempla misure di protezione per gli autori della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, nonché per gli altri soggetti specificamente individuati dal d.lgs. n. 24/2023 (ad esempio, facilitatori, colleghi ecc.);
- vieta il compimento di ogni forma di ritorsione a danno della persona che effettua una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, nonché degli altri soggetti specificamente individuati dal d.lgs. n. 24/2023 (ad esempio, ai facilitatori, ai colleghi ecc.).



Nel rispetto dell'art. 6, comma 2-bis, del Decreto 231 e del d.lgs. n. 24/2023, il presente Modello 231 estende l'applicazione di cui al Sistema Disciplinare anche nei confronti di chi viola le norme sulla gestione della segnalazione e/o le misure poste a tutela del segnalante, nonché nei confronti del segnalante nei casi di cui all'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni, anche in forma anonima, possono essere trasmesse attraverso la piattaforma, che è accessibile tramite il sito internet www.txtennova.it.



PARTE SPECIALE

Prima Sezione

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione



INDICE

PARTE SPECIALE - 1 -

1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/01)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI ED OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE - 1 -
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. SISTEMA DI PROCURE
6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del d. lgs. 231/01)

La presente sezione di Parte Speciale ha ad oggetto i reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che TXT ENNOVA intrattiene con la P.A..

Di seguito, si riporta una sintetica descrizione delle fattispecie di reato contemplate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01.

- Peculato (art 314 c.p.)

La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

La norma sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.)

La fattispecie si realizza quando un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità.

La malversazione consiste nel non utilizzare le somme ricevute per i fini per i quali erano state erogate dall'ente pubblico. Dato che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato si configura con riferimento a finanziamenti già ottenuti e che successivamente non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati concessi.

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.)



Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si realizza solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

L'indebita percezione di erogazioni, a differenza della malversazione, ha come momento di consumazione quello dell'erogazione, poiché il reato si configura con l'ottenimento del finanziamento che non doveva essere riconosciuto.

- Concussione (art. 317 c.p.)

La fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

La fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Questa fattispecie si realizza nei casi di comportamenti finalizzati alla corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)



La fattispecie persegue il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)

Questa fattispecie è finalizzata alla repressione delle fattispecie indicate nella rubrica, commessi da o nei confronti di membri delle Corti internazionali o delle Comunità europee e, in alcuni casi, di Stati esteri. La norma, oltre ad individuare specificamente i reati per i quali trova applicazione l'estensione soggettiva dell'art. 322 *bis* c.p., individua le categorie di funzionari oggetto di considerazione da parte dell'ordinamento italiano:

- i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;



- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti ad enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- i membri delle assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o sovranazionali e i giudici e funzionari delle corti internazionali;
- le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Il comma 2 dell'art. 322 *bis* c.p. prevede la punibilità dei fatti induzione indebita a dare o promettere utilità, di istigazione alla corruzione o di corruzione, per il soggetto attivo corruttore (art. 321 e 322, 1° e 2° comma) qualora il denaro o altra utilità sia offerto, dato, promesso nei confronti dei «pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio europei ed equiparati» indicati nel primo comma ovvero nei confronti delle persone che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblici servizi, appartenenti a Stati esteri o altre organizzazioni pubbliche internazionali.

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Questa fattispecie risulta integrata quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di



specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)

Questa norma punisce colui che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 *ter* c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 *bis* c.p., sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, facendo indebitamente dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Questa norma sanziona chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontani gli offerenti.

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.)

Tale fattispecie sanziona - salvo che il fatto costituisca più grave reato - chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Questa fattispecie sanziona chiunque commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali.



- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
L'ipotesi di reato si realizza quando un soggetto, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con un danno nei confronti dello Stato (oppure di altro Ente Pubblico).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)
La fattispecie si realizza quando la truffa riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 *ter* c.p.)
Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Tale ipotesi risulta aggravata se la frode informatica è commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -1-

I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 sono configurabili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ossia con i soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Rispetto alla commissione di tali fattispecie, i processi sensibili ritenuti a rischio, nell'ambito dell'attività di TXT ENNOVA, sono i seguenti:



- Acquisizione e gestione di contratti con Enti pubblici.
- Ottenimento e gestione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria:
 - Predisposizione e trasmissione, insieme alle organizzazioni sindacali, della domanda di esame congiunto della situazione aziendale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro.
 - Predisposizione e trasmissione della domanda di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, incluso il programma di riorganizzazione aziendale concordato con le Organizzazioni Sindacali, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed al Servizio Ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali competenti in base alle unità aziendali interessate all'intervento.
 - Predisposizione e trasmissione agli uffici competenti dell'INPS, della domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale.
 - Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici (es. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, INPS, ecc.) incaricati di gestire le diverse fasi della procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (richiesta di chiarimenti, rendicontazione, ecc.).
 - Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici incaricati di accertamenti e verifiche circa la regolare attuazione del programma di riorganizzazione aziendale da parte della Società.
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività.
- Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste anche in occasione di verifiche ed ispezioni da parte delle autorità di vigilanza, fra cui, ad esempio, la gestione dei rapporti con le autorità amministrative indipendenti



(Garante della Privacy e Autorità Garantedella concorrenza e del libero mercato), delle comunicazioni e informazioni ad esse dirette e trasmissione della documentazione prevista per legge.

- Gestione dei rapporti, degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste, anche in occasione di verifiche ed ispezioni da parte degli Enti Pubblici competenti, quali, a titolo esemplificativo:
 - gestione dei rapporti con Enti pubblici per l'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi;
 - gestione dei rapporti con gli Enti pubblici coinvolti in materia fiscale, tributaria e societaria;
 - gestione dei rapporti con la Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ed altri Enti competenti in materia fiscale in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
 - gestione degli adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIA e l'Ufficio del Registro;
 - rapporti con il funzionario pubblico in fase di accertamenti/ispezioni di Enti preposti allaverifica della corretta esecuzione dei lavori (ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani,ecc.).
- Gestione dei rapporti con il personale.
- Gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a tutti gli *stakeholder* di TXT ENNOVA, ai dipendenti e agli organi sociali in via diretta, mentre nei confronti di consulenti e partner trovano applicazione in forza di apposite clausole contrattuali.



Ai suddetti soggetti, è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D. Lgs.

231/01); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogniforma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. Fanno eccezione solo i piccoli regali o cortesie di uso commerciale di modesto valore (omaggi per festività, inviti a convegni o riunioni per presentazioni o auguri) quando non siano vietati;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;



- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali.

4. Regole specifiche di condotta

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti descritti nel precedente cap. 3, sono previsti, in aggiunta al Codice Etico, specifici processi strumentali aventi ad oggetto:

- flussi monetari e finanziari;
- selezione ed assunzione del personale;
- rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- vendite dirette a grandi utenti e gruppi;
- acquisti;
- consulenze ed incarichi professionali a terzi;
- sconti o omaggi su viaggi (inclusi *educational* e *convention*) e altre liberalità;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione, incluse le Autorità di Vigilanza;
- gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici.

Tali processi sono regolati dalle seguenti procedure, che costituiscono parte integrante del presente modello:

- procedura per la gestione degli acquisti di beni/servizi, incarichi ai professionisti;
- procedura per la gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni;



- procedura selezione ed assunzione del personale;
- procedura di gestione contributi e finanziamenti pubblici.

Per quanto concerne i controlli sulle modalità di corretto e legittimo accesso/utilizzo dei sistemi informatici aziendali, si dovrà fare riferimento alla procedura richiamata nella Seconda Sezione di Parte Speciale (delitti informatici e trattamento illecito di dati).

5. Sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure di TXT ENNOVA prevede una puntuale definizione dei poteri di rappresentanza sociale, in relazione al mandato organizzativo affidato alle singole risorse (cosiddetta *job description*).

Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di funzioni aziendali che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, deve essere conferita una “procura generale funzionale”, di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti.

Ai fini di una efficace prevenzione dei reati, è necessario che:

- a tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di TXT ENNOVA, vengano attribuiti poteri formali in tal senso;
- i poteri gestionali siano riferiti alla relativa responsabilità e alla posizione ricoperta in ambito aziendale e siano aggiornati in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- i poteri gestionali siano coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il destinatario dei poteri gestionali disponga di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.



I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali devono essere conferite esclusivamente ai soggetti che, in considerazione della posizione ricoperta in ambito aziendale, necessitano di tale attribuzione;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza deve verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la sua coerenza con tutto il sistema delle disposizioni organizzative (tali sono quei documenti interni con cui vengono attribuite le responsabilità delle funzioni aziendali), raccomandando eventuali modifiche, qualora il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o qualora riscontri anomalie di altro genere.

L'attribuzione dei poteri, con i relativi obblighi e responsabilità, deve essere accettata dai delegati ed deve essere formalizzata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione o con conferimento di procura speciale.

Ai fini della corretta attuazione di quanto sopra, la Società si è dotata della seguente procedura:

- procedura conferimento procure.



6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse, in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.



PARTE SPECIALE

Seconda Sezione

Delitti informatici e trattamento illecito di dati



INDICE

PARTE SPECIALE - 2 -

1. LE FATTISPECIE DEI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 *BIS* DEL D.LGS. 231/01)
2. SOGGETTI DESTINATARI ED OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE - 2 -
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



1. Le fattispecie dei reati informatici e trattamento illecito di dati

La legge 48/08 ha introdotto nel corpo del decreto legislativo 231/01 la norma di cui all'art. 24 *bis*, che ha inserito nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti le seguenti fattispecie di reato:

- (art. 615 *ter c.p.*) *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.*

La norma punisce “*chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza*”. Il legislatore italiano ha voluto ricalcare una figura di reato già esistente quale la violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p. A livello europeo, tutte le norme che regolano l'accesso abusivo ad un sistema informatico presentano delle costanti:

- si richiede che siano state violate delle misure di protezione;
- si punisce l'accesso abusivo qualora chi commette il reato non sia autorizzato ad accedere ai settori di memoria protetti;
- deve essere minacciata la riservatezza dei dati o dei programmi che il sistema informatico custodisce.

L'introduzione abusiva può anche essere opera di soggetti legittimati all'uso del sistema, ma autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti in memoria. In tali casi, il sistema protetto diviene solo quella parte di memoria cui l'accesso non è autorizzato.

Considerando l'intenzione del legislatore di tutelare solo i sistemi protetti da misure di sicurezza, pare plausibile l'intenzione di salvaguardare la riservatezza dei dati. Si assume infatti che il titolare debba manifestare il suo interesse a tutelare la riservatezza dei dati adottando misure di sicurezza, indipendentemente dalla loro complessità tecnica di implementazione.

In questa ottica, resta estraneo all'applicazione dell'art. 615 *ter c.p.* l'accesso abusivo in sistemi informatici predisposti esclusivamente al controllo e alla gestione di altri apparecchi in quanto, non contenendo dati rilevanti, non viene messa a rischio la loro



riservatezza. In questo caso non vi è un danneggiamento logico del sistema, l'intrusione potrebbe essere finalizzata ad usufruire di servizi senza pagarne il corrispettivo dovuto.

Non rientrano, altresì, in quanto previste dall'art. 615 *quater* c.p., l'indebita acquisizione di carte di credito telefoniche poiché l'indebito utilizzo permetterebbe solo di usufruire delle prestazioni telefoniche dell'apparecchio.

- *(art. 617 quater c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.*

La fattispecie sanziona la condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico intercorrente fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chi diffonde con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di cui al primo comma.

- *(art. 617 quinquies c.p.) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche:*

Il reato punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, interrompere, impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

- *(art. 635 bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie sanziona la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena è più elevata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato".



- *(art. 635 ter c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie sanziona chi pone in essere un comportamento da cui può derivare il deterioramento, la cancellazione, la distruzione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

La pena è più elevata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

- *(art. 635 quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.*

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, gli estremi della fattispecie vengono integrati qualora, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, si danneggi, si distrugga o si renda inservibile, in tutto o in parte, un sistema informatico o telematico altrui.

La pena è più elevata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato".

- *(art. 635 quater.1 c.p.) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*

Tale fattispecie punisce colui che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- *(art. 635 quinquies c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse*

La fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è più elevata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Nei casi sopra citati, è previsto che venga applicata all'ente una sanzione pecuniaria *da cento acinquecento quote*.



Sono inoltre comprese nel novero dei reati presupposto le seguenti fattispecie di reato:

- *(art. 615 quater c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.*

Le condotte previste e punite, in quanto abusive, dall'articolo in questione sono molteplici e riguardano:

- l'utilizzo non autorizzato di codici di accesso,
- la diffusione che si manifesta nel rendere tali codici disponibili ad un numero indeterminato di soggetti,
- la comunicazione che consiste nel rendere disponibile tali codici ad un numero indeterminato di soggetti,
- la comunicazione o diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema.

Si richiede che la condotta in questione venga posta in essere allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un ingiusto danno.

- *(art. 615 quinquies c.p.) Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.*

La fattispecie sanziona la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico, diffonde le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, consentendo in tal modo la interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Nelle ultime due citate ipotesi di reato è previsto che all'ente si applichi una sanzione pecuniaria *fino a trecento quote*.

- *(art. 491 bis c.p.) Documenti informatici.*

La fattispecie estende la punibilità dei fatti di reato sanzionati dal Capo III, Titolo VII del Libro II del codice penale alle ipotesi in cui la falsità riguardi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

- *(art. 640 quinquies c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di*



certificazione di firma elettronica.

La fattispecie persegue la condotta di chi è addetto ai servizi di certificazione il quale, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi propri di rilascio di un certificato qualificato.

- *(art. 1, comma 11, D.L. 105/2019) Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*

Tale fattispecie sanziona chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

2. Soggetti destinatari ed obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale – 2 –

Destinatari della presente sezione di Parte Speciale sono l'amministratore e gli *stakeholder* di TXT ENNOVA, intendendosi con tale termine, secondo quanto già riportato nel Codice Etico, tutti i soggetti rientranti nei singoli gruppi i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti ed indiretti dell'attività di TXT ENNOVA collaboratori (quindi amministratori, dirigenti e dipendenti della Società), azionisti, clienti, fornitori e *partners* d'affari - qui di seguito tutti denominati "destinatari".

Ciascuno dei soggetti sopra indicati, nella misura in cui agisce per conto della Società e in occasione dello svolgimento della propria attività professionale, nell'ambito delle proprie



funzioni e responsabilità, è tenuto ad osservare e a far osservare i contenuti del Codice Etico e della presente sezione di Parte Speciale.

La presente sezione di Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare i canoni di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare e quelli che sono tenuti a non realizzare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Al fine di evitare la commissione di uno di tali reati, è fatto espresso richiamo al rispetto della normativa aziendale e di Gruppo predisposta ed adottata al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici (la normativa, le *policy* e le procedure aziendali per l'utilizzo dei sistemi informatici).

3. Principi generali di comportamento

La presente sezione di Parte Speciale, conformemente a quanto previsto e richiesto nel Codice Etico, sancisce i seguenti divieti:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte che integrino le fattispecie di reato previste dall'art. 24 *bis* del decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte che, sebbene non integrino, di per sé, gli estremi delle fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente integrarne gli estremi o agevolarne la commissione.



Al fine di scongiurare la commissione di condotte costituenti le fattispecie sopra considerate, TXT ENNOVA:

- limita l'accesso, tramite risorse aziendali, a reti e sistemi informatici esterni alla Società, compatibilmente con le esigenze lavorative;
- effettua controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare condotte anomale, quali, ad esempio, l'accesso ai *server* al di fuori degli orari di operatività;
- predispone e mantiene adeguate difese a protezione dei server della Società e a protezione di ogni sistema informatico societario, anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alle sale *server*, prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato.

4. Regole specifiche di condotta

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, ai destinatari è fatto obbligo di:

- porre in essere un comportamento corretto e trasparente nell'utilizzo di qualsiasi strumento o sistema informatico;
- evitare di diffondere la propria *password* e il proprio codice di accesso;
- utilizzare sempre e solo la propria *password* e il proprio codice di accesso;
- segnalare, in qualunque momento, ogni violazione riguardante l'accesso ovvero l'utilizzo dei sistemi magnetici o informatici.

Ciascuno deve rigorosamente utilizzare il proprio codice identificativo e la propria password. L'accesso ai sistemi e ai dati è definito dal Responsabile IT, congiuntamente al Titolare del trattamento, al fine di individuare le categorie omogenee di incaricati aventi le necessarie



autorizzazioni a trattare particolari dati.

Rispetto ai destinatari che ricoprono una posizione apicale con compiti di vigilanza e controllo (amministratore), sussiste l'obbligo di valutare periodicamente l'efficacia e l'efficienza dei sistemi informatici mediante:

- l'attuazione di adeguate attività di monitoraggio;
- l'avviamento di opportune operazioni e azioni correttive e preventive in funzione degli esiti;
- l'apposizione o, comunque, il rafforzamento di opportuni mezzi di sicurezza dei sistemi informatici.

Al fine di dare attuazione alle norme comportamentali sopra elencate, è necessario attuare i seguenti principi procedurali specifici:

- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso – *username* e *password* – confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro;
- impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- l'accesso da e verso l'esterno – connessione alla rete Internet – deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite e per scopi lavorativi;
- dotare la stanza *server* di porta con un controllo di accesso fisico consentito solo a personale autorizzato;
- proteggere ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita



installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero capace di impedirle o interromperle;

- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e fare in modo che, ove possibile, questi non possano essere disattivati;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di *software* – programmi – non approvati dalla Società e non correlati all'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree e ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti – virus – capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti, quali ad esempio siti di posta elettronica o *files*;
- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo sui sistemi informatici della Società di *software* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di *files* senza alcun tipo di controllo da parte della Società;
- qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti *wireless* – ossia senza fili, mediante *routers* –, sarà importante proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso per impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

Costituisce inoltre parte integrante del presente Modello la seguente procedura:

- *Security Policy*.



5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse, in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.



PARTE SPECIALE

Terza Sezione

Reati societari



INDICE

PARTE SPECIALE - 3 -

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 *TER* DEL D.LGS. 231/01)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI ED OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE - 3 -
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/01)

La presente sezione di Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Di seguito, si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 *ter*.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

La fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.



Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.¹)

La fattispecie si realizza quando un soggetto, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.²)

La fattispecie si realizza quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci ovvero al collegio sindacale.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

¹ Questo articolo è stato abrogato dall'art. 34, comma 2, della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

² Questo articolo è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.



La fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anchenon costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) La fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge atutela dei creditori, effettuano una riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.)

La fattispecie si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi del Testo Unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c.

Ai sensi dell'art. 2391, primo comma, c.c., i soggetti sopra elencati devono dare notizia agli amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)



La fattispecie si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quotesociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima delgiudizio estingue il reato.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La fattispecie persegue gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (ovvero i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi) che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La norma sanziona altresì chi dà o promette denaro o altra utilità ai soggetti sopra indicati.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)

Tale fattispecie sanziona colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà e l'offerta o la promessa non sia accettata.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La fattispecie si realizza quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina lamaggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

La fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni*



e le scissioni transfrontaliere")

La fattispecie punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per l'ottenimento del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 19/2023 – che viene rilasciato dal notaio su richiesta della società italiana partecipante ad una fusione transfrontaliera e che attesta il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione – formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari ed obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale - 3 -

Le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti che intervengono tra la Società, gli organi amministrativi e di controllo, i soci e i creditori, nonché le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Con riferimento a tali reati, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, nell'ambito dell'attività esercitata da TXT ENNOVA, sono i seguenti:

- Gestione della contabilità generale e, in particolare:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi;
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;
 - accertamento di tutti i fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.)



- verifica dei dati provenienti dai sistemi alimentanti.
- Predisposizione dei progetti di bilancio civilistico nonché di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea, a titolo esemplificativo:
 - raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza del bilancio civilistico e consolidato;
 - predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di eventuali operazioni straordinarie e di operazioni sul capitale;
 - collaborazione e supporto dell'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzioni dei conferimenti;
 - collaborazione e supporto dell'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote della società controllante.
- Gestione dei rapporti con i soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione e in particolare:
 - gestione dei rapporti con i soci in occasione delle richieste di informazioni inoltrate alla Società, anche attraverso i rapporti con il Collegio Sindacale, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio di Esercizio;
 - custodia delle scritture contabili e dei libri sociali;
 - rapporto con la Società di Revisione relativamente alla verifica sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio di Esercizio.
- Gestione degli adempimenti connessi all'approvazione del Bilancio e trattamento delle informazioni privilegiate e *price sensitive*, in particolare:



- predisposizione di documentazione oggetto di discussione in Assemblea;
- predisposizione e divulgazione delle notizie *price sensitive*.
- Gestione del rapporto con i fornitori e del processo di acquisto di beni e servizi, gestione del rapporto con i clienti e del processo di vendita del prodotto:
 - definizione del prezzo di acquisto dei beni dai fornitori;
 - definizione del prezzo di vendita del prodotto ai clienti;
 - definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento;
 - definizione della scontistica;
 - definizione delle modalità di gestione di eventuali reclami;
 - definizione delle modalità di gestione del contante.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari gli *stakeholder* di TXT ENNOVA affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente sezione di Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che gli *stakeholder* sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti gli *stakeholder* di TXT ENNOVA, ai dipendenti e agli organi sociali in via diretta, mentre ai consulenti ed ai *partner* in forza di apposite clausole contrattuali.



Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra elencate (art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/01); è altresì proibita la violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello e dalle procedure aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate;
- attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità;
- assicurarsi che, per ogni operazione, sia conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, così da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.



4. Regole specifiche di condotta

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti descritti nel precedente cap. 3, sono previsti, in aggiunta al Codice Etico, specifici processi strumentali aventi ad oggetto:

- formazione del bilancio;
- formazione del budget;
- diffusione delle informazioni *price sensitive*;
- gestione dei rapporti con enti privati;
- gestione consulenze ed incarichi professionali a terzi;
- flussi monetari e finanziari;
- rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
- vendite dirette a grandi utenti e gruppi;
- sconti o omaggi su viaggi (inclusi *educational* e *convention*) e altre liberalità;
- gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici.

A tal fine, costituiscono parte integrante del presente Modello le seguenti procedure:

- procedura ciclo attivo;
- procedura ciclo passivo;
- procedura assegnazione e utilizzo carte di credito-debito aziendali e utilizzo cassa contanti;
- *Travel Policy*;
- procedura di gestione contributi e finanziamenti pubblici.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.



A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.



PARTE SPECIALE

Quarta Sezione

Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro



INDICE

PARTE SPECIALE - 4 -

1. I DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/01)
2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE
4. PRINCIPI GENERALI AZIENDALI E MISURE PREVENTIVE
 - 4.1 *Procedure / disposizioni*
 - 4.2 *Requisiti e competenze*
 - 4.3 *Informazione*
 - 4.4 *Formazione*
 - 4.5 *Registri e altri documenti*
 - 4.6 *Riunioni*
5. DOVERI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI
6. I CONTRATTI DI APPALTO



1. I delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sullavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/01)

La presente sezione di Parte Speciale si riferisce al disposto, modificato nella parte sanzionatoria dal d. lgs. 8 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza), dell'art. 9 della Legge 25 agosto 2007 n. 123, che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, introducendo nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25 *septies*,

Le norme rilevanti sono quelle di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale, limitatamente alle ipotesi di colpa consistente nella violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Per quanto concerne la fattispecie di lesioni personali colpose, assumono rilevanza rispetto alla normativa di cui al D. Lgs. 231/01 quelle gravi o gravissime. In particolare:

- le lesioni gravi sussistono, secondo la definizione fornita dall'art. 583, comma 1, c.p.:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- le lesioni gravissime sussistono, invece, secondo la definizione dell'art. 583, comma 2, c.p., se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

È opportuno precisare che anche le malattie professionali sono comprese nella nozione di lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazioni di norme antinfortunistiche e sulla



tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

Sono invece escluse dai reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti le lesioni colpose lievi (inferiori a quaranta giorni), anche se derivanti da violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La responsabilità amministrativa della società può ricorrere altresì nel caso di omicidio colposo (art. 589, comma 1 c.p.), commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'art. 25 *septies* prevede sanzioni differenti per i casi di omicidio o di lesioni personali colpose:

- per l'omicidio colposo ex art. 25 *septies*, comma 1, commesso con violazione dell'art. 55 d.lgs. 81/08 (si tratta dei casi in cui il datore di lavoro abbia omissso la valutazione dei rischi e l'adozione del relativo documento), si applicano la sanzione pecuniaria non inferiore a 1.000 quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
- per i casi di omicidio colposo che non rientrano nella previsione del comma 1, si applicano una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
- per i casi di lesione personale colposa, sia essa grave o gravissima, si applicano la sanzione pecuniaria non inferiore a 100 quote e non superiore a 250 quote e sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

2. Processi sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I principali Processi Sensibili individuati da TXT ENNOVA nell'ambito delle proprie attività caratteristiche sono i seguenti:



- attribuzione di responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro:
 - attribuzioni di compiti e doveri (rete di controllo *de facto et de jure*);
 - verifica dei requisiti professionali dei soggetti preposti alla prevenzione/protezione;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio Sanitario;
- formazione e informazione dei lavoratori:
 - predisposizione di piani di formazione;
 - monitoraggio, fruizione ed apprendimento dell'attività formativa erogata;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- attività di monitoraggio del sistema preventivo:
 - misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione comportamenti in violazione delle norme, provvedimenti disciplinari o altri interventi di tipo formativo, informativo e preventivo;
- valutazione dei rischi:
 - stesura Documento di Valutazione dei Rischi interni (DVR);
 - elaborazione, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

3. Il sistema in linea generale

La presente sezione di parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

- datore di lavoro, dirigente e preposto;
- lavoratori;
- appaltatori.



La presente sezione di Parte Speciale persegue l'obiettivo di assicurare che i destinatari tengano condotte conformi alle regole prescritte al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei fatti di reato previsti dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/01.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici ai quali i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono obbligati a conformarsi ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza (OdV) e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamate a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. A tale proposito, si rileva che, stante il tecnicismo della materia, nello svolgimento dell'attività di vigilanza, l'OdV potrà avvalersi del supporto di personale specializzato, anche al fine di mantenere ed integrare il requisito di professionalità richiesto al suo ruolo dalla normativa vigente, eventualmente nominando un consulente esterno alla società, esperto della materia.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, gli estremi delle fattispecie di reato sopra considerate.

4. Principi generali aziendali e misure preventive

La presente sezione di Parte Speciale individua i principi generali finalizzati alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'individuazione di tali principi è finalizzata ad assicurare la protezione della salute e della



sicurezza dei lavoratori, nel rispetto delle regole sancite dall'art. 15 del D. Lgs. 81/08 ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del D. Lgs. 81/08.

4.1 Procedure/disposizioni

- La Società ha adottato procedure/disposizioni che definiscono i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- la Società ha adottato una procedura/disposizione interna volta a verificare il corretto e costante espletamento degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- la Società ha adottato una procedura/disposizione interna volta a garantire la costante erogazione dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- la Società ha adottato una procedura/disposizione interna finalizzata a disciplinare la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- la Società ha adottato procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

Il set di procedure adottate da TXT ENNOVA in materia di salute e sicurezza deve considerarsi parte integrante del presente Modello.

- Procedura di Piano di Primo Soccorso

4.2 Requisiti e competenze

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente, i soggetti preposti al primo soccorso e i soggetti destinati al SPP devono essere nominati formalmente;
- devono essere individuati i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento-miglioramento degli *standard* di sicurezza;
- il medico competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 D. Lgs. 81/08 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

oppure

- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
 - essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del D. Lgs. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.
- Il R.S.P.P. deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:
 - essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
 - aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
 - aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
 - aver frequentato corsi di aggiornamento.
 - Il medico competente deve partecipare all'organizzazione dei monitoraggi ambientali e ricevere copia dei risultati.

4.3 Informazione

- La Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e ai nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;



- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e i nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del R.S.P.P., sul medico competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- il R.S.P.P. e/o il medico competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione dell'attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

4.4 Formazione

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;



- Il R.S.P.P. e/o il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti alla prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento ai partecipanti, svolgimento e risultanze).

4.5 Registri e altri documenti

- Il registro infortuni deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte;
- nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, deve essere predisposto il registro degli esposti;
- la Società deve adottare e mantenere aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il Responsabile del SPP ed il medico competente;
- la Società deve tenere un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;



- il documento di valutazione dei rischi deve indicare gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi;
- il documento di valutazione dei rischi deve contenere il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

4.6 Riunioni

La Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.



5. Doveri del datore di lavoro e dei lavoratori

Al fine di individuare con precisione i doveri che discendono dai principi descritti al punto 4, sono individuati i seguenti obblighi incombenti su datore di lavoro e lavoratori.

Il datore di lavoro deve:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, le attrezzature di lavoro, le sostanze o i preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro, non solo per attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo, ma anche per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva) contenente:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui al primo punto;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza



e della salute dei lavoratori;

- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda, nonché gli addetti al medesimo Servizio di Prevenzione e Protezione;
- nominare il medico competente;
- adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:
 - designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;
 - fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - adottando le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - richiedendo l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - richiedendo l'osservanza, da parte del medico competente, degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, informandolo sui processi



e sui rischi connessi all'attività produttiva;

- adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informando i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati circa i rischi stessi e le specifiche di sicurezza adottate;
- astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- permettendo ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- prendendo appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- tenendo il registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;
- consultando il rappresentante per la sicurezza in ordine: alla valutazione dei rischi; all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società; alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze;



- adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

I lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.



6. I contratti di appalto

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti, contenenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/08. A titolo esemplificativo, si indicano i doveri facenti capo al datore di lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- adottare misure volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro deve verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.

Il datore di lavoro dispone/organizza la valutazione dei rischi congiunta con le società appaltatrici. Il datore di lavoro committente e l'appaltatore devono elaborare un unico documento di valutazione dei rischi nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.



Nei contratti di appalto, deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende presso le quali opera come appaltatrice.

La Società deve richiedere alle società presso le quali opera come appaltatrice le informazioni circa i rischi specifici e le misure preventive da queste adottate.

In presenza di subappaltatori, devono essere definite le procedure di gestione e di coordinamento dei lavori in subappalto.

Nei contratti di appalto/opera, deve essere specificatamente indicato il costo relativo alla sicurezza sul lavoro.



PARTE SPECIALE

Quinta Sezione

Delitti di ricettazione, riciclaggio,
impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, autoriciclaggio



INDICE

PARTE SPECIALE - 5 -

1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 *OCTIES* DEL D.LGS. 231/01)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE - 5 -
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



1. Le fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del D.lgs. 231/01)

Il 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 – c.d. Testo Unico Antiriciclaggio – di “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, che ha come finalità quella di introdurre regole più stringenti a tutela del sistema finanziario mediante misure di adeguata verifica dei titolari effettivi della transazioni, graduate in base al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La novella legislativa rivisita l'intera disciplina di prevenzione prevista dalla Legge 197/91 e dal D.lgs. 56/04. In questo contesto normativo di ordine generale, si inserisce la previsione contenuta nell'art. 63 del “Testo Unico Antiriciclaggio”, che ha introdotto nel testo del D.lgs. 231/01 l'art. 25 *octies*.

Con specifico riferimento al reato di autoriciclaggio, introdotto con la Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, la particolare struttura della fattispecie rende del tutto peculiare il rapporto con il D.lgs. 231/01.

Il D.lgs. 195/2021, attuativo della Direttiva Riciclaggio ha, invece, ampliato i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* D.lgs. 231/01) comprendendo anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

La presente parte speciale si riferisce, infatti, ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, che vengono qui di seguito brevemente descritte.



- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La disposizione in esame punisce in maniera attenuata la condotta delittuosa, allorchè il fatto sia di particolare tenuità.

- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La cornice edittale è più ristretta ove il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena sarà maggiore se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale; è, invece, prevista una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando, fuori dei casi di concorso nel reato e delle ipotesi di ricettazione e riciclaggio, un soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La cornice edittale è più ristretta ove il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.



La pena sarà maggiore se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale; è, invece, prevista una diminuzione di pena se il fatto sia di particolare tenuità.

- Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.l c.p.)

Questa fattispecie risulta integrata quando un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tuttavia, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La cornice edittale è più ristretta ove il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni ovvero se il soggetto agente si è efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

La pena è invece aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Tutte le fattispecie sopra descritte si configurano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tali delitti.



2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale - 5 -

I reati previsti dall'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/01, che sono reati funzionali al riciclaggio dei proventi di attività criminosi ed al finanziamento del terrorismo, possono concretizzarsi in misura maggiore nell'ambito di alcune funzioni aziendali fra le quali assumono rilevanza il settore finanziario, quello amministrativo e quello relativo alla salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento a tali reati, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione dei flussi finanziari (incassi, pagamenti, rimborsi spese);
- gestione adempimenti fiscali e tributari.

La disciplina relativa ai reati di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio di cui agli artt. 648 *bis* e 648 *ter*.1 c.p. individua tra le condotte di *money laundering* il profitto derivante da delitti e da contravvenzioni (limitatamente alle ipotesi astrattamente punite con l'arresto superiore nel minimo a sei mesi o nel massimo a un anno).

Tra queste ultime potrebbe rilevare, ad esempio, il reimpiego delle utilità rinvenienti da un infortunio sul lavoro (fattispecie tipicamente colposa) determinato dalla omessa fornitura di dispositivi di protezione individuali o dalla omessa erogazione di formazione, che abbiano determinato un risparmio di spesa.

Del resto, qualsiasi violazione delle fattispecie contravvenzionali di cui al D. Lgs. 81/08, sempre se punite con l'arresto superiore nel minimo a sei mesi o nel massimo a un anno, potrebbe determinare un profitto, idoneo ad essere riciclato o reimpiegato.

Quanto invece agli illeciti dolosi, potenzialmente qualsiasi condotta abbia procurato un'entrata o una mancata uscita dal patrimonio aziendale, per il solo fatto che venga utilizzata nell'ordinario svolgimento dell'attività societaria, potrebbe di fatto integrare il



delitto di autoriciclaggio. Tuttavia, l'assetto societario di TXT ENNOVA consente di ritenere che, tra i reati in astratto ipotizzabili, le uniche fattispecie dolose il cui compimento potrebbe concretamente costituire l'antecedente per la commissione dell'autoriciclaggio siano i reati tributari e i reati societari.

3. Principi generali di comportamento

A tutti gli *stakeholder* di TXT ENNOVA, ai dipendenti e agli organi sociali in via diretta, ai consulenti e ai *partner* in forza di apposite clausole contrattuali, è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (di cui all'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/01).

Più specificamente, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o esserne strumentali;
- tenere comportamenti non in linea con il presente Modello o con il Codice Etico adottati dalla Società;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previsti ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di documentazione di supporto e di benestare da parte del responsabile;
- accedere alle risorse finanziarie in autonomia.



A ciò, si aggiunga che è obbligatorio:

- rispettare tutte le procedure adottate dalla Società, con particolare riferimento a quelle che regolamentano le attività a rischio sopra individuate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

4. Regole specifiche di condotta

In aggiunta alle regole di condotta previste sul piano generale dal Codice Etico, si riportano di seguito gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli *standard* di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

- Gestione flussi finanziari (incassi, pagamenti, rimborsi spese)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto dei seguenti *standard*:

- la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine o il contratto ed il soggetto nei confronti del quale deve essere effettuato il pagamento;
- la verifica della coincidenza tra l'importo previsto dal contratto e quanto incassato dalla Società;
- l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo dei rimborsi spese, verificando che ogni richiesta sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa;
- divieto di effettuare pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento analoghi per un valore superiore a quello consentito dalla normativa anti-riciclaggio;



- divieto di effettuare pagamenti su conti correnti cifrati;
 - obbligo di effettuare qualsiasi pagamento esclusivamente sul conto corrente indicato nell'ordine o nel contratto;
 - divieto di effettuare pagamenti in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale (eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo: es. ipotesi di cessione del credito o di pignoramento presso terzi);
 - tutti gli incassi devono essere supportati da un ordine/contratto e conseguentemente non devono essere accettati pagamenti, beni o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un ordine/contratto;
 - tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale (eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa: es. pignoramento presso terzi);
 - ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato e non vi devono essere anomalie al riguardo e, ove sia necessario restituire una somma di denaro erroneamente incassata, occorre tenere traccia dei documenti giustificativi e restituire la somma esclusivamente sul conto corrente di provenienza.
- Gestione adempimenti fiscali-tributari

In merito a tale attività, è vietato:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;

- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difforni da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- effettuare operazioni finanziarie prive di rapporto sottostante, debitamente formalizzato, od effettuare pagamenti, anticipi o rinunce a debiti a fronte di prestazioni inesistenti o fittizie.

A tal fine, costituiscono parte integrante del presente Modello le seguenti procedure:

- procedura ciclo attivo;
- procedura ciclo passivo;
- procedura assegnazione e utilizzo carte di credito-debito aziendali e utilizzo cassa contanti;

5. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.



PARTE SPECIALE

Sesta Sezione

Impiego di cittadini di paesi terzi
il cui soggiorno è irregolare



INDICE

PARTE SPECIALE – 6 –

1. IL REATO DI CUI ALL'ART. 25 *DUODECIES* D.LGS 231/01
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE – 6 –
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. LE PROCEDURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO E LE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)
5. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



1. Il reato di cui all'art. 25 *duodecies* D. Lgs 231/01

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce all'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/01, che inizialmente richiama soltanto il delitto di cui all'art. 22, comma 12 *bis*, D. Lgs. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La fattispecie, introdotta tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti mediante il D. Lgs. 109/12, punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze:

- lavoratori non europei privi del permesso di soggiorno;
- lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini previsti dalla legge;
- lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Il fatto di reato assume rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 qualora, con riferimento ai lavoratori di cui sopra, ricorrano – anche alternativamente tra loro – le seguenti circostanze:

- siano in numero superiore a tre;
- siano minori in età non lavorativa;
- siano sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento previste dall'art. 603 *bis* c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), come sostituito dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199.

Con la L. 161/17 il legislatore ha successivamente ampliato la portata dell'art. 25 *duodecies* inserendo tre nuovi commi.

Tale modifica ha fatto sì che l'ente sia oggi chiamato a rispondere anche del reato di cui all'art. 12 del D.Lgs. 286/98, che punisce chiunque favorisca l'ingresso o la permanenza illegale dello straniero sul territorio nazionale.



2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale – 6 –

Il Processo Sensibile rilevante rispetto alla potenziale commissione delle fattispecie di reato oggetto della presente Sezione è ravvisabile nella gestione dei rapporti con i dipendenti e nella costante verifica dell'esistenza e della validità dei permessi di soggiorno in sede di assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro.

La presente Sezione di Parte Speciale ha come destinatari gli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di TXT ENNOVA ed ha lo scopo di fornire all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica che possano rivelarsi opportune al fine di impedire la realizzazione delle condotte illecite precedentemente descritte.

3. Principi generali di comportamento

Ferme restando le specifiche procedure adottate al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato rilevanti, si riportano di seguito alcuni generici principi di comportamento che debbono essere osservati dagli organi sociali, dai dirigenti e dai dipendenti di TXT ENNOVA.

Nei confronti degli organi sociali, dei dirigenti e dei dipendenti di TXT ENNOVA, vige il generico divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di condotte che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate. Tale divieto potrà essere eventualmente esteso a consulenti, fornitori e *partner* della Società in forza di apposite clausole contrattuali.

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di ostacolare l'attività delle Autorità Giudiziarie e di Vigilanza.



4. Le procedure di prevenzione e controllo e le verifiche dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

Gli organi sociali, i dirigenti e i dipendenti di TXT ENNOVA devono rispettare, oltre i principi generali contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello nonché all'interno del paragrafo 3 della presente Sezione di Parte Speciale, le procedure specifiche di seguito indicate.

Nell'ambito dell'instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro con il lavoratore cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea:

- in sede di assunzione, deve essere verificata l'esistenza e la validità del permesso di soggiorno, di cui deve essere inserita copia all'interno della cartella personale di ciascun lavoratore;
- la data di scadenza del permesso di soggiorno deve essere annotata su uno scadenziario appositamente istituito. Lo scadenziario deve essere costantemente aggiornato, nonché verificato con cadenza annuale da parte dell'amministratore;
- con cadenza annuale, deve essere effettuata una verifica circa la validità del permesso di soggiorno, onde accertare che non sia stato revocato o annullato. L'esito dell'attività di verifica sarà documentato per iscritto ed inserito in apposita cartella.

Costituisce parte integrante del presente Modello la seguente procedura:

- procedura impiego cittadini extra U.E.



5. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

I controlli dell'OdV saranno effettuati in applicazione e coerenza con la procedura sopra indicata, che individua la funzione responsabile della sua applicazione.

L'OdV ha la facoltà di esercitare le attività di controllo e verifica che possano rivelarsi opportune. A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.



PARTE SPECIALE

Settima Sezione

Reati tributari



INDICE

PARTE SPECIALE – 7 –

1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI (ART. 25 *QUINQUIESDECIES* DEL D.LGS. 231/01)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELLA PARTE SPECIALE – 7 –
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
4. CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25 *quiquiesdecies* del D.lgs. 231/01)

La presente sezione di Parte Speciale si riferisce ai reati tributari. Di seguito, si illustrano a grandi linee le singole fattispecie contemplate dall'art. 25 *quiquiesdecies* del D.lgs. 231/01.

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, avente ad oggetto la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ha previsto l'inserimento nel D.lgs. 231/01 dell'art. 25 *quiquiesdecies*, rubricato "Reati tributari".

Le fattispecie prese in considerazione sono le seguenti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 *bis*, D.lgs. 74/00);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/00);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2 *bis*, D.lgs. 74/00);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/00);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/00).

Il 30 luglio 2020 è poi entrato in vigore il D.lgs. 75/20, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", il quale ha introdotto diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, è stato modificato l'art. 25 *quiquiesdecies* attraverso l'aggiunta, nella categoria dei reati presupposto, delle seguenti fattispecie:

- dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 74/00);
- omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 74/00);
- indebita compensazione (art. 10 *quater*, D.lgs. 74/00).



Questi ultimi tre reati sono rilevanti al verificarsi di tre condizioni indefettibili:

- i) il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- ii) il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
- iii) l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di euro.

L'approccio metodologico utilizzato per la prevenzione dei reati tributari ha tenuto conto della peculiarità degli stessi ossia del loro carattere potenzialmente "trasversale" rispetto ai diversi processi aziendali. Ne consegue che, nell'ambito dell'attività di mappatura di tali reati, sono state ritenute sensibili anche le attività che precedono la fase dichiarativa, ossia le attività che contribuiscono alla formazione del dato contabile e, conseguentemente, fiscale.

Di seguito, una breve analisi dei singoli reati tributari da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/00)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/00)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a



dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/00)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:



- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 % da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/00)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 *bis* non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non



sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/00)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/00)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. 74/00)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.



- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/00)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale - 7 -

Le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 sono configurabili nell'ambito dei rapporti che intervengono tra la Società, gli organi amministrativi e di controllo, i soci e i creditori, nonché le autorità pubbliche di vigilanza.

Con riferimento a tali reati, i processi sensibili ritenuti più a rischio sono i seguenti:

- stipula e gestione dei rapporti contrattuali con controparti private e pubbliche;



- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi, nonché di conferimento di incarichi professionali;
- gestione delle attività connesse all’omaggistica, alle liberalità ed alle sponsorizzazioni;
- gestione della contabilità e predisposizione del bilancio;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, da parte di soggetti pubblici;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione delle attività di fatturazione (attiva e passiva) e delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti).

Per prevenire la commissione dei reati di cui all’art. 25 *quiquiesdecies*, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello, le procedure di seguito indicate, che costituiscono parte integrante del Modello stesso.

Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con controparti private e pubbliche.

I Destinatari sono tenuti ad attenersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti principi:

- TXT ENNOVA si impegna ad impostare la propria comunicazione con gli utenti in modo chiaro e semplice, fornendo un’informativa che consenta di comprendere le caratteristiche e il valore di tutti i servizi disponibili;
- TXT ENNOVA sviluppa con i propri utenti relazioni durature, basate sulla fiducia e sulla soddisfazione reciproca; l’attività commerciale è improntata a criteri di onestà, professionalità, competenza, disponibilità, correttezza, cortesia, trasparenza e riservatezza;



- i rapporti tra TXT ENNOVA e la Pubblica Amministrazione debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione dell'ente. Soltanto le funzioni aziendali a ciò preposte sono autorizzate ad assumere impegni e a gestire rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione;
- l'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali deve basarsi su una approfondita conoscenza della controparte, mediante la raccolta e verifica delle informazioni inerenti alla stessa.

Inoltre, è fatto divieto di:

- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- emettere o rilasciare ad una controparte documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire alla controparte l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del valore di affari.

Gestione delle procedure acquisitive dei beni e servizi, nonché di conferimento di incarichi professionali

Le procedure alle quali i Destinatari del Modello sono tenuti ad attenersi sono le seguenti:

- procedura per la gestione degli acquisti di beni/servizi, incarichi ai professionisti;
- procedura ciclo attivo.

I Destinatari sono tenuti ad attenersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti principi:



- TXT ENNOVA riconosce ai fornitori, in possesso dei requisiti individuati dalle politiche aziendali, pari opportunità di partecipazione alla selezione e pari disponibilità delle informazioni necessarie a presentare un'offerta nel migliore interesse dell'ente.

Inoltre, è fatto divieto di:

- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del valore di affari.

Gestione delle attività connesse all'omaggistica, alle liberalità e alle sponsorizzazioni

La procedura alla quale i Destinatari del Modello sono tenuti ad attenersi è la seguente:

- procedura per la gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni.

I Destinatari sono tenuti ad attenersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti principi:

- TXT ENNOVA, nell'ambito di tutte le proprie relazioni, si impegna a contrastare eventuali fenomeni di corruzione, anche solo potenziali.

È inoltre fatto divieto di:

- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre



in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi;

- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del valore di affari.

Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

Le procedure alle quali i Destinatari del Modello sono tenuti ad attenersi sono le seguenti:

- procedure reati societari (Sezione Terza di Parte Speciale).

I Destinatari sono tenuti ad attenersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti principi:

- TXT ENNOVA sancisce i principi di comportamento per i soggetti coinvolti nelle attività di formazione/redazione del bilancio di esercizio (massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni, ecc.).

Inoltre, è fatto divieto di:

- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;



- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del valore di affari;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti da parte di soggetti pubblici

I Destinatari del Modello sono tenuti ad attenersi alla seguente procedura:

- procedura di gestione contributi e finanziamenti pubblici

I Destinatari sono tenuti ad attenersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti principi:

- le relazioni con le Istituzioni sono curate nella più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con spirito di collaborazione e nel rigoroso rispetto dei ruoli;
- TXT ENNOVA assicura che eventuali contributi, finanziamenti o altre erogazioni, comunque denominate, concesse dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici, siano utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati assegnati.

Inoltre, è fatto divieto di:

- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle



imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;

- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del valore di affari.

Selezione, assunzione e gestione del personale

I Destinatari del Modello sono tenuti ad attenersi alla seguente procedura:

- procedura selezione ed assunzione del personale.

I Destinatari sono tenuti ad attenersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti principi:

- nell'ambito del processo di selezione e assunzione (individuazione del fabbisogno di assumere nuove risorse, valutazione e selezione dei candidati, assunzione), TXT ENNOVA adotta criteri di oggettività, competenza, professionalità e conformità alle normative vigenti in materia, applicando il principio di pari opportunità e senza praticare favoritismi, con l'obiettivo di assicurarsi le migliori competenze esistenti sul mercato del lavoro.

Inoltre, è fatto divieto di:

- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del valore di affari.



Gestione delle attività di fatturazione (attiva e passiva) e delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti)

I Destinatari del Modello sono tenuti ad attenersi alle seguenti procedure:

- procedura ciclo attivo;
- procedura ciclo passivo.

I Destinatari sono tenuti ad attenersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti principi:

- TXT ENNOVA sancisce principi di comportamento per i dipendenti coinvolti nelle attività di gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione (ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni; accuratezza dei dati e delle quadrature, ecc.).

È fatto divieto di:

- avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.



3. Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento si applicano a tutti gli *stakeholder* di TXT ENNOVA, ai dipendenti e agli organi sociali in via diretta, mentre ai consulenti e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, se considerati individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo, a carico dei soggetti sopra indicati, di:

1. rappresentare i risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società in modo corretto, completo e tempestivo;
2. collaborare all'esercizio delle attività di rendicontazione e custodire, secondo criteri idonei ad una agevole reperibilità, la documentazione relativa all'attività svolta, nel rispetto delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio e di ogni altra comunicazione finanziaria, a tutela dell'affidabilità delle comunicazioni sociali della Società;
3. eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
4. garantire trasparenza alla propria attività, evitando l'utilizzo di qualsiasi strumento in grado di occultare la portata delle operazioni compiute.



4. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.